

**ANNARITA CARBONE**  
Dottore Commercialista

**BRUNO COLOMBO**  
Dottore Commercialista

**MASSIMO FRASCATI**  
Dottore Commercialista

**PAOLO VILLA**  
Dottore Commercialista

*Of counsel*  
**STUDIO HOLZMILLER**

Ai gentili clienti

Loro Sedi

Milano, 23 ottobre 2019

## Fatturazione elettronica: fattura differita e fattura immediata "anticipata"

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 24.9.2019 n. 389, ha affermato che **l'indicazione, nelle fatture differite, della data dell'ultima operazione effettuata rappresenta una facoltà**, non un obbligo. In alternativa e a seconda dei casi, il **sogetto emittente potrà riportare il giorno di emissione della stessa** o la data di fine mese "rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta". Con riferimento alle **fatture riferite a più prestazioni di servizi**, la risposta interpello 389/2019 esamina il caso di **un operatore che esegue**, nel mese di settembre del 2019, **una serie di lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente**, riconsegna i beni lavorati emettendo un DDT con causale "reso lavorato" e **trasmette**, a fine mese, **un unico documento per tutte le prestazioni rese nel periodo**, al fine di riscuotere il pagamento delle somme dovute. **Tale fattura non può considerarsi "differita"**. Occorre, infatti, ricordare che, generalmente, le **prestazioni di servizi**, pur se rese, **si considerano effettuate solo "all'atto del pagamento del corrispettivo"** o, indipendentemente da tale evento, laddove sia emessa fattura. Nella specie, **la fattura emessa dal soggetto passivo anticipa il momento di effettuazione delle operazioni**. Quindi, nell'ipotesi in cui queste siano rese a settembre e il prestatore decida, volontariamente, di emettere fattura indicando la data del 30 del mese nel campo "Data" del file XML, **la relativa imposta confluirà nella liquidazione di settembre**.

**STUDIO ASSOCIATO CARBONE COLOMBO FRASCATI**

Via Vittor Pisani, 28  
20124 Milano  
Tel. 02 6707 0747

Viale Lombardia, 58  
20089 Rozzano  
Tel. 02 5750 0001

C.F. e P.IVA 09209350967  
www.studioassociatocfc.it

## Premessa

Con risposta a interpello 24.9.2019 n. 389, sono stati forniti chiarimenti che **contribuiranno a una semplificazione nel processo di fatturazione elettronica.**

### Data della fattura differita

**Con riferimento alle fatture differite**, il documento di prassi ha precisato che è **possibile, ma non obbligatorio**, indicare **la data dell'ultima operazione effettuata nel relativo campo del file XML**. In alternativa e a seconda dei casi, il **soggetto emittente potrà riportare il giorno di emissione** (trasmissione) della stessa o la data di fine mese che è comunque "rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta".

## Osserva

Si tratta di una precisazione auspicata dagli operatori IVA, che in questo modo potranno snellire i processi amministrativi, ottenendo comunque una **riduzione dei tempi di riscossione dei corrispettivi dovuti**, in caso di pagamenti stabiliti sulla base di un numero prefissato di giorni decorrenti dalla "data fattura".

Nella circolare 17.6.2019 n. 14/E, l'Agenzia aveva infatti precisato che, **qualora il cedente avesse voluto emettere un'unica fattura**, differita, per tre cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto, **avvenute con consegna dei beni in data 2, 10 e 28 settembre**, il documento avrebbe potuto essere trasmesso al **Sistema di Interscambio entro il 15 ottobre**, valorizzando la data con quella dell'ultima operazione (28 settembre 2019).

## Osserva

Successivamente era stato sottolineato come **nella compilazione del documento si sarebbe potuta scegliere anche la data di predisposizione ed emissione della fattura** (FAQ Assosoftware 28.6.2019).

Sulla base dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 389/2019, l'Amministrazione finanziaria, facendo ancora riferimento all'esempio della circolare n. 14/2019, **ritiene tuttavia possibile anche l'indicazione della data del 30 settembre**, ultimo giorno del mese, **ferma restando la facoltà di trasmissione della e-fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo.**

Volendo, quindi, fornire un **quadro sinottico delle precisazioni fornite recentemente sulla questione** (circ. n. 14/2019, FAQ Assosoftware 28.6.2019 e risposta interpello n. 389/2019) **si potrà affermare che il soggetto passivo può indicare all'interno del campo "Data" del file XML:**

- ➔ la **data di predisposizione e trasmissione del documento al Sdl** (comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni);
- ➔ la **data di una delle operazioni effettuate nel corso del mese** (preferibilmente l'ultima);
- ➔ la **data corrispondente all'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni**.

#### Trasmissione della fattura immediata "anticipata"

Un'altra questione che ha trovato soluzione nella risposta ad interpello n. 389/2019 è quella concernente **la data di trasmissione delle fatture emesse in via volontaria e anticipata dal soggetto passivo**.

#### Osserva

Il fatto posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguarda **un operatore che esegue attività di lavorazioni meccaniche su materiale di terzi** e che emette fattura a fine mese con riferimento a tutte le prestazioni rese nel periodo, **potendo riscuotere il proprio compenso non prima di 30 giorni dalla data di emissione del documento**.

Trattandosi, nella specie, di prestazioni di servizi, **l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che**, salve specifiche deroghe, **il momento di effettuazione dell'operazione coincide**, in linea generale, **con il pagamento del corrispettivo** (art. 6 co. 3 primo periodo del DPR 633/72). Va tuttavia sottolineato come **l'operazione si intenda effettuata**, secondo quanto previsto dall' art. 6 co. 4 del DPR 633/72, **anche nell'ipotesi in cui sia emessa anticipatamente fattura**. Ciò potrebbe condurre a ritenere che il **giorno cui far riferimento per la determinazione dell'esigibilità dell'imposta dovrebbe essere quello in cui il documento viene trasmesso al Sdl**. In realtà, nel richiamato comma 4 viene specificato che ove, indipendentemente dal verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti, sia emessa fattura, *"l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato (...), alla data della fattura"*.

#### Osserva

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, **tale sarebbe la data contenuta nel file XML e non quella di trasmissione del documento**. Quindi, nell'ipotesi in cui si decida di anticipare l'emissione della fattura, la data a partire dalla quale decorrono i dodici giorni per la trasmissione è quella riportata all'interno del corrispondente campo "Data", che identifica, anche in questo caso, il momento di effettuazione dell'operazione.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro Interesse.*

Cordiali saluti

